

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE DI ATTI IN MATERIA DI VIOLENZA DI GENERE e di REATI contro i MINORI

(Art. 609 decies c.p.)

La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Perugia e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria nonché le Procure ordinarie presso i Tribunali di Perugia, Spoleto e Terni,

Visto l'art. 609 *decies*¹ c.p., come da ultimo modificato dalla legge 119 del 15.10.2013,

Vista la necessità di realizzare un agile coordinamento tra l'operato delle Autorità Giudiziarie, ognuna nell'ambito delle proprie competenze, repressive del reato, da un lato, e di tutela del minore dall'altro,

Visto quanto espressamente previsto dalla Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la L. 27 giugno 2013, n. 77, con riferimento, in particolare che, ai fini dell'assolvimento degli obblighi positivi di protezione che incombono sullo Stato, tutte le istituzioni si coordinino tra loro,

Vista la direttiva **2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012** che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, attuata con il D.lgs 15 dicembre 2015, n. 212, nella parte in cui prevede, in particolare, che gli Stati membri dell'Unione **debbano assicurare misure per proteggere la vittima e i suoi familiari dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta,**

Vista la risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 9.5.2018 "*Sulle linee guida in tema di organizzazione di buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica*" laddove si prevede, in particolare, che *«Il magistrato requirente e quello giudicante debbono prestare un'attenzione prioritaria al rischio che le violenze subite dalla vittima si ripetano nel tempo e/o degenerino, La reiterazione e l'escalation costituiscono, infatti, sviluppi fattuali comuni nel fenomeno della violenza di genere, che non di rado possono rinvenirsi alla base degli episodi più gravi e dall'esito infausto. Un'adeguata risposta del sistema giudiziario in termini di efficacia e tempestività della protezione verso la vittima passa anche per*

¹ Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli **600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies** commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater (*o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore*), il procuratore della Repubblica **ne da' notizia al tribunale per i minorenni.**

Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli **572, 609-ter e 612-bis**, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.

l'individuazione di criteri in grado di riconoscere e valutare tale rischio e l'utilizzazione degli stessi in alcuni momenti del procedimento che, ex ante, possono ritenersi più rilevanti di altri (es. nelle ore immediatamente successive all'intervento/soccorso delle forze di polizia o alla presentazione delle denuncia; in prossimità o nelle ore successive all'udienza civile di separazione; in prossimità della cessazione di misure cautelari o dell'esecuzione della pena), al fine di supportare l'iniziativa del P.M. e la decisione del giudice in ordine all'adozione di misure cautelari, misure di sicurezza provvisorie o altri provvedimenti di protezione ovvero, ancor prima, al fine di determinare la polizia giudiziaria nell'adozione di misure pre-cautelari di sua competenza».

rilevata, dunque, la necessità di una **stretta collaborazione** tra Procure ordinarie e la Procura per i minorenni, al fine di realizzare un agile scambio di informazioni ed atti utili nella conduzione dei relativi procedimenti, nonché nell'adozione delle misure più appropriate, **evitando, il più possibile, forme di vittimizzazione secondaria delle persone offese, in specie minori, vittime di reato**,

osservata l'opportunità di adottare prassi il più possibile condivise in tutto il distretto, anche in relazione alla competenza distrettuale della Procura e del Tribunale per i minorenni,

rilevato che, sebbene l'art. 609 *decies* c.p. stabilisce che il raccordo immediato debba avvenire con il tribunale per i minorenni (*il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni*"), una interpretazione strettamente letterale e rigorosa non terrebbe conto del fatto che senza il ricorso del PM minorile il Tribunale non può intervenire a tutela del minore.

CONCORDANO

il seguente protocollo

1. AMBITO DI APPLICAZIONE.

1.1. il presente protocollo trova altresì applicazione, nei rapporti tra la Procure ordinarie e la Procura per i minorenni, ai sensi dell'art. 609 *decies* c.p., quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli **600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies** commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater (*o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore*); pare, a tal fine, opportuno evidenziare che l'art. 609 *decies* c.p. stabilisce che il raccordo immediato debba avvenire con il Tribunale per i minorenni (*il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni*"), tuttavia, per come sopra già evidenziato, una interpretazione strettamente letterale e rigorosa non terrebbe conto del fatto che, senza il ricorso del P.M. minorile il Tribunale non può intervenire a tutela del minore. Pertanto, al fine di evitare il dilatarsi dei tempi di intervento, con potenziale aumento del pregiudizio per il minore connesso a situazioni di violenza endofamiliare, risulta opportuno che gli atti, laddove di pertinenza del P.M. ordinario, siano direttamente inviati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;

2. SCAMBIO DI ATTI ED INFORMAZIONI

2.1. Informazioni dalla Procura ordinaria alla Procura ed al Tribunale per i Minorenni.

- il P.M., ai sensi dell'art. 609 *decies* c.p., quando ha notizia² di procedimenti relativi a figli minori di età o all'esercizio della responsabilità genitoriale, qualora non vi ostino ragioni

² A tal fine, durante le indagini preliminari relative ai delitti di cui all'art. 609 *decies* c.p., il Pubblico Ministero compie tutti gli accertamenti ritenuti opportuni per conoscere dell'esistenza di procedimenti relativi ai figli minori di età o

investigative, comunica, ai sensi degli artt. 609 *decies* c.p., alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, per le ipotesi di reato espressamente previste da tale norma, la pendenza di un procedimento penale, riservandosi di trasmettere l'esito definitivo e/o eventuali atti rilevanti;

- qualora, **per ragioni investigative**, non sia possibile effettuare immediatamente la comunicazione della pendenza del procedimento penale presso la Procura ordinaria, in ogni caso, il P.M., provvede a comunicare la pendenza del procedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni non appena le ragioni di tutela siano cessate.
- il PM ordinario trasmette, altresì, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni copia dei propri atti anche nei casi in cui non vi siano condotte penalmente rilevanti a carico degli esercenti la responsabilità genitoriale di un minore, ma da cui comunque emergano aspetti che depongano per la presenza di condotte pregiudizievoli per il minore.

In ogni caso, qualora, nelle ipotesi di reato individuate dall'art. 609 *decies* c.p., il Pubblico Ministero ordinario abbia provveduto ad assumere sommarie informazioni ai sensi dell'art. 351 comma 1 ter c.p.p. o 362 comma 1 ter c.p.p. ovvero nei casi in cui la persona offesa sia stata sentita nelle forme dell'incidente probatorio, qualora non vi ostino ragioni investigative e/o di tutela delle persone offese, ne dà notizia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che potrà inoltrare richiesta di copia dell'atto, al fine di evitare il pericolo di forme di "vittimizzazione secondaria".

In ogni caso il PM ordinario trasmette alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, copia dei propri atti anche nei casi in cui non vi siano condotte penalmente rilevanti a carico degli esercenti la responsabilità genitoriale di un minore, ma da cui, comunque, emergano elementi che evidenzino problematiche in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale stessa.

La trasmissione degli atti e l'effettuazione delle comunicazioni è sempre esplicitamente disposta dal magistrato titolare del procedimento ed avviene attraverso caselle di posta elettronica dedicata.

2.2. Informazioni dalla Procura per i Minorenni alla Procura ordinaria

- Il P.M. ordinario, nel corso di procedimenti per reati in danno di minori, nelle ipotesi di cui 609 *decies* c.p. ove sia a conoscenza che siano in corso innanzi alla A.G. minorile, procedimenti che riguardano il minore, potrà richiedere informazioni ed atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, attraverso gli indirizzi mail dedicati (come indicati di seguito al punto 3), in ordine alla pendenza e/o lo stato del procedimento dinanzi al giudice minorile in materia di famiglia e/o tutela delle persone, e/o provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale;
- Il PM minorile, ove accerti la pendenza, innanzi al giudice civile ordinario, di uno dei procedimenti indicati nell'art. 38 comma 1 disp. att. c.c., come modificato dalla L. n.206 del 26.11.2021³, deve informare tempestivamente il PM ordinario, trasmettendo gli atti in suo possesso;

all'esercizio della potestà genitoriale, in cui almeno una delle parti sia altresì coinvolta nel procedimento penale. A tal fine potrà ovviamente avvalersi della Polizia Giudiziaria che avrà cura, già nella fase della presentazione della querela o della denuncia, di acquisire direttamente dal denunciante/querelante informazioni circa l'eventuale contestuale avvio e/o pendenza di un procedimento civile di separazione **ovvero di un procedimento inerente l'esercizio della responsabilità genitoriale.**

³ nel caso in cui è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, i provvedimenti sospensivi o ablativi sono di competenza del Tribunale ordinario a cui il tribunale per i minorenni deve trasmettere gli atti.

3. MODALITA' DI SCAMBIO E RICHIESTA DELLE INFORMAZIONI

Per la comunicazione e la trasmissione di copia dei provvedimenti di cui al presente protocollo, le Procure ordinarie e la Procura per i Minorenni di avvarranno di un indirizzo di posta elettronica dedicato che si indica nel seguente, in relazione a ciascun ufficio:

- Procura Generale presso la Corte d'appello di Perugia
- Procura della Repubblica di Perugia: procuratore.perugia@giustiziacert.it;
- Procura della Repubblica di Spoleto: prot.procura.Spoleto@giustiziacert.it
- Procura della Repubblica di Terni: prot.procura.Terni@giustiziacert.it
- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni: prot.procmin.perugia@giustiziacert.it

4. INSERIMENTO NEL FASCICOLO MINORILE O PENALE

Tutti le comunicazioni e gli atti trasmessi dalle A.G. andranno inserite nei fascicoli di riferimento e sottoposte immediatamente in visione al PM titolare del procedimento.

5. COORDINAMENTO ED ATTUAZIONE

La Procura presso il Tribunale per i minorenni e le Procure ordinarie, al fine di monitorare l'applicazione del presente protocollo ed a fini statistici, cureranno l'annotazione numerica delle comunicazioni inoltrate e/o ricevute sulla base del presente protocollo.

Il presente protocollo è immediatamente operativo ed efficace tra le parti

Si trasmetta copia al Presidente della Corte d'Appello quale Presidente del Consiglio giudiziario, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed al Consiglio superiore della Magistratura.